

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2025, n. 16-2115

Modifica della D.G.R. n. 9-6485 del 6 febbraio 2023 - Proroga al 31 dicembre 2026 del termine per l'adeguamento del personale delle strutture residenziali psichiatriche.



Seduta N° 135

Adunanza 29 DICEMBRE 2025

Il giorno 29 del mese di dicembre duemilaventicinque alle ore 09:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Paola D'Amato nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 16-2115/2025/XII

OGGETTO:

Modifica della D.G.R. n. 9-6485 del 6 febbraio 2023 – Proroga al 31 dicembre 2026 del termine per l'adeguamento del personale delle strutture residenziali psichiatriche.

A relazione di: Riboldi

Premesso che:

- il sistema sanitario, sia pubblico che privato accreditato, sta vivendo da diversi anni una significativa carenza di personale, in particolare per quanto riguarda le figure degli operatori socio-sanitari (OSS), infermieri, medici, fisioterapisti, educatori professionali e socio-sanitari. Tale situazione si è ulteriormente acuita, per l'area sanitaria e socio-sanitaria, a seguito della pandemia da COVID-19 e del conseguente incremento della domanda di assistenza residenziale;

- la problematica ha interessato trasversalmente anche i servizi afferenti alle cinque aree di fragilità (anziani, disabili, minori, pazienti psichiatrici e soggetti con dipendenze) e, negli ultimi anni, è stata oggetto di specifici provvedimenti nazionali e regionali volti a sopperire in diverso modo alle difficoltà di reclutamento di personale nelle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie. Le suindicate criticità sono state altresì evidenziate dai gestori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in occasione dei Tavoli di confronto istituzionali in materia di salute mentale, avviati a partire dal mese di giugno 2025.

Premesso inoltre che:

- con D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2021, avente ad oggetto “*Riforma del sistema della residenzialità psichiatrica in Piemonte. Revoca parziale delle DD.GG.RR. n. 30-1517 del 03/06/2015, n. 29-3944 del 19/09/2016, n. 14-4590 del 23/01/2017 e n. 41-6886 del 18/05/2018*”, è stata approvata la riforma del sistema della residenzialità psichiatrica in Piemonte, e sono stati definiti i principi ispiratori della riforma, le regole di presa in carico dei pazienti, le tipologie di

strutture ed i loro requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e gestionali, le tariffe ed il regime transitorio, necessario a concludere il percorso di accreditamento delle strutture, al fine della loro contrattualizzazione e di una ridefinizione del fabbisogno;

- la sopracitata deliberazione, con riguardo ai requisiti organizzativi, ha inoltre previsto che *“In sostituzione degli educatori professionali socio-sanitari/tecnici della riabilitazione psichiatrica, le attività di tipo riabilitativo e risocializzante possono essere svolte da psicologi o da terapisti occupazionali o da laureati in “Scienze motorie” con esperienza di almeno 2 anni in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate nella disciplina di psichiatria o in servizi equipollenti. Tale sostituzione può avvenire nel limite del 15% del monte ore riservato agli educatori professionali socio-sanitari/tecnici della riabilitazione psichiatrica”*.

Dato atto che

- l'adeguamento ai requisiti organizzativo-gestionali previsti dalla citata D.G.R. è risultato particolarmente complesso, in particolare a causa della carenza di alcune figure professionali (educatori, personale infermieristico, tecnici della riabilitazione psichiatrica, Oss) difficilmente reperibili in ambito regionale, come più volte evidenziato dai gestori delle strutture accreditate nel corso degli incontri con la Direzione Sanità e mediante diverse comunicazioni agli atti degli uffici regionali;

- a seguito della difficoltà a reperire il necessario numero di operatori tra tutte le professioni per il buon funzionamento dei servizi, con D.G.R. n. 9-6485 del 6 febbraio 2023 rubricata *“Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2021 avente ad oggetto: “Riforma del sistema della residenzialità psichiatrica in Piemonte. Revoca parziale delle DD.GG.RR. n. 30-1517 del 3 giugno 2015, n. 29-3944 del 19 settembre 2016, n. 14-4590 del 23 gennaio 2017 e n. 41-6886 del 18 maggio 2018”* è stato modificato e integrato l'Allegato A della D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2021 nel modo seguente:

- è stato stabilito il temporaneo incremento dal 15% al 40% della flessibilità prevista per le attività rese da educatori professionali socio-sanitari e tecnici della riabilitazione psichiatrica nei confronti di attività rese da psicologi o terapisti occupazionali o laureati in scienze motorie con esperienza di almeno 2 anni in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate nella disciplina di psichiatria o in servizi equipollenti;
- è stata stabilita la durata di tale incremento temporaneo della flessibilità delle figure professionali in tre anni, con una progressiva riduzione della flessibilità (2023: 40%; entro il 31 dicembre 2024: 25%; entro il 31 dicembre 2025: 15% a regime).

Richiamata la D.G.R. n. 28-7934 del 18 dicembre 2023, avente ad oggetto *“Criteri e disposizioni per l'applicazione di deroghe temporanee finalizzate a garantire il soddisfacimento dei requisiti gestionali nelle strutture residenziali e semiresidenziali sociosanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori e per pazienti psichiatrici”* con cui, considerata la grave situazione degli organici delle strutture causata dalla carenza di operatori, dai tempi spesso lunghi e dai limiti imposti dalle procedure per la formazione del personale, sono state introdotte deroghe temporanee ai requisiti gestionali delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali (ricomprendendo per taluni aspetti anche le strutture residenziali psichiatriche), al fine di garantirne il soddisfacimento dei requisiti organizzativi attraverso l'impiego di altre figure per l'assolvimento di parte del monte ore di assistenza socio-sanitaria.

Rilevato che:

- sebbene l'ultima ricognizione effettuata dal Settore regionale competente attesti il formale rispetto della soglia del 25% (termine per la progressiva riduzione della flessibilità del personale fissato al

31 dicembre 2024 dalla D.G.R. n. 9-6485 del 6 febbraio 2023), continua a permanere una grave criticità, confermata anche dai Tavoli di confronto con i gestori delle strutture residenziali psichiatriche e dal Coordinamento Regionale Area Psichiatria di cui alla D.D. n. 525 del 29 marzo 2022, dovuta all'estrema difficoltà a reperire figure con qualifica di educatore professionale socio-sanitario e tecnici della riabilitazione psichiatrica;

- la sopracitata criticità rende altresì estremamente problematico il raggiungimento della successiva soglia del 15% entro il 31 dicembre 2025, termine previsto dalla medesima disposizione per la completa attuazione della riduzione della flessibilità. Tale situazione, rappresentata dalle associazioni dei gestori per mezzo di diverse note agli atti della Direzione Sanità e condivisa altresì dai Dipartimenti di Salute Mentale delle AA.SS.LL., non appare al momento superabile in tempi rapidi, sebbene la Regione stia provvedendo a far fronte alla problematica con interventi normativi i cui risultati potranno evidenziarsi però solo nel medio periodo.

Preso atto che, a seguito degli approfondimenti istruttori, il Coordinamento Regionale Area Psichiatria, di cui alla D.D. n. 525 del 29 marzo 2022, nel corso della riunione del 3 dicembre 2025 ha proposto di prorogare al 31 dicembre 2026 la durata dell'incremento temporaneo della flessibilità per soddisfare entro tale data i requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2021 (ovvero le attività rese da educatori professionali socio-sanitari e tecnici della riabilitazione psichiatrica, nel limite del 15% del monte ore ad essi riservato, possono essere sostituite da attività rese da psicologi o terapisti occupazionali o laureati in scienze motorie con esperienza di almeno 2 anni in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate nella disciplina di psichiatria o in servizi equipollenti).

Nello specifico, tale provvedimento, confermando una progressiva riduzione della flessibilità al 40% entro il 2023 e al 25% entro il 31 dicembre 2024 (già prevista nella D.G.R. n. 9-6485 del 6 febbraio 2023), propone il raggiungimento del limite del 15% a regime entro il 31 dicembre 2026.

Ritenuto opportuno pertanto, per quanto sopraesposto e per garantire la continuità dei servizi, di prorogare al 31 dicembre 2026, a modifica della D.G.R. n. 9-6485 del 6 febbraio 2023, la durata dell'incremento temporaneo della flessibilità prevista per le attività rese da educatori professionali socio-sanitari e tecnici della riabilitazione psichiatrica nei confronti di attività rese da psicologi o terapisti occupazionali o laureati in scienze motorie con esperienza di almeno 2 anni in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate nella disciplina di psichiatria o in servizi equipollenti, flessibilità prevista dalla D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2021.

Ritenuto, inoltre, opportuno:

- di stabilire che, durante il periodo di proroga, le strutture interessate potranno operare fornendo evidenza delle iniziative intraprese nell'assunzione del personale, al fine di superare le criticità residue relative alle figure previste dai requisiti gestionali di cui alla D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2021 e s.m.i.;

- di demandare alle Commissioni di vigilanza delle AA.SS.LL. le attività di verifica in ordine al rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, dando comunicazione degli esiti al Settore regionale competente.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta effetti contabili né diretti né prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di provvedimento derogatorio rispetto a standard organizzativi e gestionali senza effetti economici sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del

25 gennaio 2024

Visti:

il D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
la D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2021;
la D.G.R. n. 9-6485 del 6 febbraio 2023;
la D.G.R. n. 28-7934 del 18 dicembre 2023;

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1. di prorogare al 31 dicembre 2026, a modifica della D.G.R. n. 9-6485 del 6 febbraio 2023, la durata dell'incremento temporaneo della flessibilità (finalizzata a raggiungere a regime il limite del 15%) prevista per le attività rese da educatori professionali socio-sanitari e tecnici della riabilitazione psichiatrica nei confronti di attività rese da psicologi o terapisti occupazionali o laureati in scienze motorie con esperienza di almeno 2 anni in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate nella disciplina di psichiatria o in servizi equipollenti, flessibilità stabilita dalla D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2021;
2. di stabilire che, durante il periodo di proroga, le strutture interessate potranno operare fornendo evidenza delle iniziative intraprese per l'assunzione del personale, al fine di superare le criticità residue relative alle figure previste dai requisiti gestionali di cui alla D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2021 e s.m.i.;
3. di demandare alle Commissioni di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali le attività di verifica in ordine al rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, dando comunicazione degli esiti al Settore regionale competente;
4. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili né diretti né prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.